

gms



3

2012

Reg. Circulari

Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Giuridica, del Personale e dei Servizi

Prot. n. 117/20031/DGPF II

Roma, 31 GEN. 2012

Alla Corte Suprema di Cassazione
ROMA

Alla Procura Generale presso la
Corte Suprema di Cassazione
ROMA

Alla Procura Nazionale Antimafia
ROMA

Al Tribunale Superiore delle
Acque Pubbliche
ROMA

Alle Corti di Appello
LORO SEDI

Alle Procure Generali della
Repubblica presso le Corti di
Appello
LORO SEDI

OGGETTO: *Permessi retribuiti per motivi di studio. Anno 2012. Criteri per la concessione. Ulteriori chiarimenti.*

Si fa seguito alla circolare n. 117/10646/DGPF/A del 28 ottobre 2011 relativa ai criteri per la concessione dei permessi di studio per l'anno in corso, rendendo noto che, in seguito ad una specifica richiesta di chiarimenti sulla materia che ci occupa,

V. la

Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Giuridica, del Personale e dei Servizi - Roma

fatta da questa Amministrazione dell'Aran, sono pervenute le seguenti specifiche indicazioni relative:

1. alle modalità di certificazione dei permessi in questione concessi per la frequenza di corsi organizzati dalle cd. Università telematiche;
2. alla possibile fruizione dei permessi ai fini dello svolgimento di attività di ricerca connessa alla preparazione dell'elaborato finale.

In ordine alla questione di cui al punto 1 la suddetta Agenzia, ha confermato la propria posizione, già espressa in risposte date ad analoghi quesiti ed uniforme in tutti i comparati di contrattazione, e ha, ad contempo, specificato che la posizione in questione non contrasta con il contenuto della circolare n. 12/2011 del Dipartimento della Funzione Pubblica.

Ciò detto, il dipendente che dovesse fruire di ore di permesso di studio per seguire delle lezioni a distanza conformemente all'orientamento Aran, dovrà presentare "un certificato dell'Università che, con conseguente assunzione di responsabilità da parte della stessa Università, attesti che quel determinato dipendente ha seguito personalmente, effettivamente e direttamente le lezioni trasmesse in via telematica. In tal caso gli elementi da considerare sono due:

- 1) il fatto che sia le giornate che gli orari devono essere necessariamente coincidenti con le ordinarie prestazioni lavorative;
- 2) la certificazione che solo in quel determinato orario il dipendente poteva seguire le lezioni."

Per quanto attiene la seconda problematica l'Aran ha escluso, in quanto non conforme alle disposizioni contenute nell'art. 13 del CCNL del 16/05/2001, un'eventuale concessione dei permessi di studio "ai fini dello svolgimento dell'attività di ricerca o studio connessa alla preparazione dell'esame finale dei corsi". Infatti, prosegue l'Aran, in base alla predetta clausola contrattuale, la concessione di tali permessi "è finalizzata esclusivamente a consentire la partecipazione dei dipendenti ai corsi, destinati al conseguimento dei titoli ivi indicati, che si svolgono durante l'orario di lavoro."

Si pregano le Corti d'Appello e le Procure Generali in indirizzo di diramare con la massima urgenza, la presente circolare a tutti gli Uffici del proprio distretto, affinché diffondano la stessa a tutto il personale in servizio.

IL CAPO DI PARTIMENTO

Luigi Birritteri

¹ Si veda l'Orientamento applicativo (M 166 del 25/01/2011) per il computo Minutari, reperibile sul sito internet dell'Aran.